

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Produzione Beni e Servizi, mediante un pozzo in Comune di Cossato, rinnovata alla Società Agricola Fratelli PELLEREI S.r.l. con D.D. n. 1.040 del 10.07.2023. PRAT. 301BI

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.040 del 10.07.2023

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di identificare come Concessionario la Società Agricola Fratelli Pellerei S.r.l., con sede in via Spolina n° 83 – 13836 Cossato - (C.F.: 02762100028);
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e s.m.i., sottoscritto in data 01.06.2023 dal legale rappresentante del Concessionario. Esso sostituisce il precedente disciplinare rep. n° 1.928 - approvato con D.D. 21 aprile 2008 n° 1.226 e costituisce parte integrante della presente determinazione, conservata agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
3. di rinnovare, ai sensi dell'art. 30 del "Regolamento", la concessione d'uso d'acqua pubblica in Comune di Cossato - via Spolina (Fg. 34 – mapp. 954), identificata come pratica provinciale 301BI;
4. di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:
nelle premesse: che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il GWB S1 "Pianura Novarese-Biellese-Vercellese";
all'art. 1: il prelievo di una portata massima di 110 m³ annui d'acqua pubblica, pari a un prelievo medio di 0,004 l/s medi e continui, con una portata massima di 2 l/s, tramite un pozzo da acquifero superficiale ad uso Produzione beni e servizi e Civile;
all'art. 10: che la durata della concessione è di 15 anni, a partire dal 21.04.2023, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.288 di Rep. del 01 giugno 2023

Art. 8 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua.

Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Cossato.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Dario ORFEI